

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27622 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udienza: 10/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIANNELLI ANTONIO nato a BRINDISI il 09/05/1979

avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte d'appello di Lecce

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti

udito l'avvocato Danilo di Serio, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per
l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Brindisi – che ha dichiarato Antonio Giannelli colpevole di bancarotta

fraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice documentale di cui agli artt. 216 co. 1 e 217-219 co. 2 Legge fall., condannandolo alla pena anni due e mesi quattro di reclusione, riconosciuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, con la diminuzione per il rito - ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di bancarotta documentale semplice, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena in relazione al residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Danilo Di Serio, è articolato su tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, è denunciata erronea applicazione dell'art. 216 co. 1 Legge fall. e correlati vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione. All'imputato è contestato di non avere comunicato al curatore un credito di 9.525,70, nonché la girata alla propria moglie di cambiali per un importo di euro 20.271,25, importi tutti sottratti alla massa attiva patrimoniale. La sentenza impugnata non avrebbe, però, svolto alcun approfondimento sulla esigibilità del credito, dandone anche come scontata la sua stessa esistenza; mancherebbe anche la prova dell'incasso dei titoli da parte della moglie del ricorrente, cosicché - si sostiene - la condotta si è arrestata al livello del tentativo, non punibile, in mancanza della prova della definitiva fuoriuscita del valore economico dal patrimonio della fallita.

Si deduce anche che non sarebbe stato provato il danno per i creditori, che avrebbe dovuto essere valutato contestualizzando l'entità delle presunte distrazioni, pari a circa 30.000 euro rispetto alla massa passiva di oltre un milione di euro. Non essendo stato provato se la condotta abbia significativamente inciso sulle possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio, la motivazione si risolve in una clausola di stile.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 co. 1 n. 1, Legge fall., e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale. La sentenza impugnata non ha individuato indizi di fraudolenza, limitandosi a descrivere le condotte materiali, mentre nulla si sa della ragione della girata delle cambiali e, quindi, della volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, immotivatamente individuata in due anni senza alcun indicatore fattuale (gravità concreta del fatto, personalità del reo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Posto che, nel caso di specie, è stata contestata una condotta di bancarotta pre-fallimentare, è opportuno precisare che, con riferimento a tale fattispecie, secondo l'esegesi più aderente a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale delitto resta integrato non già dalla sottrazione di ricchezza *tout court*, ma solo laddove venga distratta quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa. Non vi è dubbio, infatti, che la Corte di cassazione disegni attualmente il paradigma tipologico del delitto previsto dall'art. 216, comma primo, n. 1, prima parte, Legge fall., secondo lo schema del reato di pericolo concreto, con particolare riguardo - per quel che interessa alla presente analisi - alla condotta dell'imprenditore che abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte i suoi beni (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562 e Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; in tema di bancarotta fraudolenta dissipativa cfr. Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019), richiedendosi che la valutazione del pericolo sia condotta con giudizio *ex ante* (ancorché al momento della declaratoria dello stato di insolvenza), e in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del 22/2/2018, Lapis, Rv. 273073), e alla qualità oggettiva della distrazione, ancorché realizzata in un tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società (Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).

2.1. Dunque, la bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare è configurata quale reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. Il pericolo previsto dalla bancarotta pre-fallimentare - che è anche l'evento giuridico del reato, come ribadito da Sez. u. n. 21039 del 2011, Loy - non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un *vulnus* alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con una analisi che deve riguardare, in primo luogo, l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che, certamente, deve poggiare su criteri "*ex ante*", in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'"anteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili, come un tracollo economico.

2.2. Il ricorso nel porre il tema dell'offensività reale della condotta contestata nell'egida della bancarotta patrimoniale quale reato di pericolo concreto, ha evidenziato l'irrilevanza del valore economico dei beni distratti rispetto all'entità del passivo fallimentare, da cui deriverebbe la conseguente inoffensività della condotta di reato.

2.3. Senza dubbio, come si è appena ricordato, un'esegesi costituzionalmente orientata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare come reato di pericolo concreto (in tema, oltre alla citata sentenza Palitta, cfr. anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683), impone di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all'idoneità *ex ante* degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori della massa fallimentare, in un parametro spazio-temporale ragionevole (la zona penale di rischio) entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo.

2.3.1. In sostanza, l'orientamento che ha preso piede nella giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell'abbandono delle posizioni ermeneutiche che schiacciano in termini assertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale. In tale ottica, l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma deve essere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/3/2011, Barbato, in motivazione), nella prospettiva che la tutela penale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezza *tout court*, ma solo quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa. (Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).

2.3.2. Va dunque, ribadito il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di "pericolo presunto", vale a dire come ipotesi criminosa che, basandosi sulla constatazione *tout court* dell'esistenza dell'atto distrattivo, si affidi ad una catena di presunzioni fondate sulla rimproverabilità della esposizione a pericolo del patrimonio, destinate a divenire reato fallimentare solo con la successiva declaratoria giudiziale.

2.3.3. Ed è per questo che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato anche una teoria degli "indici di fraudolenza" dai quali è possibile desumere, nel singolo caso, l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo (e del dolo generico); si tratta di indicatori di fraudolenza che supportano la verifica dell'interprete chiamato ad accertare la sussistenza del reato di bancarotta e rinvenibili, ad esempio: nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda; nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte; nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

2.3.4. In conclusione, va ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo

per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicchè, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla mera constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale.

2.4. E, allora, venendo al caso di specie, correttamente, la Corte di appello ha ravvisato la natura distrattiva delle condotte contestate giacchè, trattandosi di reato di pericolo, le condotte contestate, aventi a oggetto, oltre a un credito di 9.525,70, mai rinvenuto, la girata di cambiali per un importo di euro 20.271,25, hanno avuto certamente natura depauperativa, desumendosi la distrazione dalla mancata giustificazione, da parte dell'imprenditorie, della destinazione data al credito celato agli organi della procedura fallimentare (Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295), e dalla sottrazione alla disponibilità della società attuata mediante la girata della cambiale in favore della moglie, in assenza di causa giustificativa, in tal modo ponendo in pericolo la integrità del patrimonio sociale.

2.5. Nessun pregio può riconoscersi alla obiezione che l'importo sottratto sia talmente esiguo, rispetto all'entità del passivo, da non integrare l'offesa tutelata dalla fattispecie, dal momento che il pericolo concreto non può essere assimilato a una mera somma matematica tra importo del passivo e importo della distrazione, ma, come si è detto, deve essere valutato parametrando il giudizio alla individuazione di indici di fraudolenza (tale essendo la condotta distrattiva in una fase prossima al fallimento o in una fase di dissesto), e al danno effettivo alla massa creditoria.

2.6. Indubbiamente, il primo indicatore è sussistente nella specie in esame, in quanto le condotte sono state poste in essere in epoca prossima al fallimento; d'altronde, non può disconoscersi che, anche di fronte a un passivo rilevante, la sottrazione dell'importo di circa 30.000 euro non può considerarsi irrisoria, rappresentando, invece, un concreto danno alla massa creditoria che ne resta privata.

3. Tali circostanze rendono conto anche della sussistenza dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, (Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367), e dell'infondatezza del terzo motivo: posto che il valore delle sottrazioni non è irrisorio, l'indice di fraudolenza concreto è dato dal depauperamento attuato in epoca prossima al fallimento, che porta a ritenere l'autore pienamente consapevole della sottrazione ai creditori di una somma non irrisoria rispetto all'importo complessivo del fallimento: l'assenza di una causa sottostante che giustificasse la dazione della cambiale, in epoca concomitante con la decozione, non consente di mettere in dubbio la sussistenza dell'elemento psicologico del reato; d'altronde, con riferimento al credito sottaciuto alla curatela, neppure può dubitarsi della consapevole sottrazione alla massa fallimentare del credito sottaciuto alla curatela.

4. Non ha pregio la censura, oggetto del terzo motivo, afferente alla determinazione della durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari, non essendo richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. ove la durata sia determinata in misura inferiore o pari alla media edittale, e non sussista, come nel caso di specie, una divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie, fissate in misura corrispondente (Sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280668).

5. Al rigetto del ricorso segue, *ex lege*, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026

Il consigliere estensore
Maria Teresa Belmonte

Il Presidente
Rossella Catena